

Codice A1604B

D.D. 10 marzo 2022, n. 71

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate Gibello, Liatti, Copasso Basso, Copasso Tunnel e Varda - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso.



ATTO DD 71/A1604B/2022

DEL 10/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate Gibello, Liatti, Copasso Basso, Copasso Tunnel e Varda - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso

Il *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, d'intesa con il Comune di Tavigliano (BI) - nel cui territorio sono ubicate le cinque opere di presa che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso - con nota in data 25/01/2022 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle cinque sorgenti denominate *Gibello*, *Liatti*, *Copasso Basso*, *Copasso Tunnel* e *Varda*, di cui si riporta, di seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- *Gibello* - particella catastale n. 74 del foglio di mappa n. 6 - quota 720 metri s.l.m.;
- *Liatti* - particella catastale n. 344 del foglio di mappa n. 6 - quota 853 metri s.l.m.;
- *Copasso Basso* - particella catastale n. 374 del foglio di mappa n. 6 - quota 830 metri s.l.m.;
- *Copasso Tunnel* - particella catastale n. 374 del foglio di mappa n. 6 - quota 835 metri s.l.m.;
- *Varda* - particella catastale n. 388 del foglio di mappa n. 6 - quota 870 metri s.l.m..

Le sorgenti sono situate in un'area di media montagna e, sulla base della loro posizione e dell'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, possono essere suddivise in due gruppi, la sorgente *Gibello* e le sorgenti *Liatti*, *Copasso Basso*, *Copasso Tunnel* e *Varda*.

In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 - che risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che, in assenza di uno specifico provvedimento regionale, prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa - la Provincia di Biella ha rilasciato l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico dalle cinque sorgenti in favore del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* con la determinazione n. 1475 dell'8/04/2003. Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese*,

Vercellese, Casalese” non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La rete idrica dell'acquedotto, fondato nel 1923, è così strutturata: l'acqua delle sorgenti *Liatti*, *Copasso Tunnel* e *Varda* viene convogliata alla sorgente *Copasso Basso*, dalla quale parte una condotta verso la sorgente *Gibello*; dal manufatto di quest'ultima, l'insieme delle acque viene inviato a due serbatoi, S1 e S2, posti a breve distanza tra loro e realizzati, uno nel 1924 (capacità 25 metri cubi) e l'altro nel 2003 (capacità 20 metri cubi); poco a valle dei due serbatoi, in prossimità dell'abitato di Vincio, è presente un manufatto comprendente l'impianto di trattamento delle acque (debaatterizzazione a raggi UV), dal quale ha origine la rete di distribuzione.

La sorgente *Gibello*, opera di presa che in origine costituiva l'unica fonte dell'acquedotto, è posta poco a monte degli abitati di Causso e Vincio, al piede di un breve pendio ed è costituita da un vano rettangolare suddiviso in due parti: nel settore più interno si ha emergenza diffusa dell'acqua dal fondo, mentre nella parte anteriore la vasca di carico, dove giunge la condotta proveniente dalle altre sorgenti.

Le sorgenti *Liatti*, *Copasso Basso* e *Copasso Tunnel* sono situate sulle pendici meridionali del monte Casto, in prossimità della vallecchia del torrente Nelva mentre la sorgente *Varda*, ultima opera di presa realizzata, è ubicata in posizione più distale su di un versante ad Est.

La captazione della sorgente *Liatti*, realizzata nel 1953, è formata da un manufatto rettangolare in calcestruzzo con vasche di raccolta, di calma e di carico della condotta; è inoltre presente lo spazio per una vasca di accumulo a servizio di un edificio rurale sito poco a valle, da tempo non più utilizzata. La sorgente è situata in corrispondenza di un ripido pendio sul fianco destro del fondovalle percorso dal torrente Nelva, in posizione nettamente sopraelevata rispetto all'alveo, mentre pochi metri a valle è presente un sentiero pedonale; il versante sovrastante è caratterizzato da conifere ad alto fusto.

Le sorgenti *Copasso* sono situate a breve distanza tra di loro sul fianco destro di un impluvio, normalmente asciutto, che poco a valle confluisce in sinistra nel torrente Nelva. Le captazioni, realizzate nel 1955, consistono in due manufatti assai differenti: *Copasso Tunnel* è una galleria drenante che si sviluppa per una decina di metri con andamento sub-pianeggiante e che raccoglie le acque provenienti dal fianco di monte, dove è presente un drenaggio ghiaioso; *Copasso Basso* è invece costituita da un manufatto a pianta quadrata, con emergenza delle acque alla base. Verso l'esterno, un vano di minore ampiezza riceve, oltre alle acque della sorgente, anche quelle provenienti dalle captazioni *Liatti*, *Copasso Tunnel* e *Varda*; da tale locale ha origine la condotta di adduzione che recapita le acque ad un pozzetto di interruzione situato presso edificio Bonesio e quindi al manufatto della sorgente *Gibello*.

La captazione della sorgente *Varda*, realizzata nel 1984, è costituita da un ampio manufatto in calcestruzzo che comprende una serie di vasche atte a ripartire le acque per alimentazione dell'edificio sito in prossimità. La condotta dell'acquedotto raggiunge il manufatto della sorgente *Copasso Basso*, ubicato a valle. Questa sorgente è l'unica che non è inserita in un contesto interamente boschivo, con presenza, a monte, di una zona prativa tuttavia non interessata da pascolo ed è prossima ad un edificio un tempo rurale e ora ad uso residenziale, posto poco a valle, mentre immediatamente a monte e sul fianco a Nord passa la strada sterrata di accesso all'edificio.

Dal punto di vista geologico e tettonico l'area in esame è attraversata dalla Linea Insubrica, importante lineamento tettonico ad andamento Sud/Ovest-Nord/Est e, poco a Sud del territorio di Tavigliano, dalla Linea della Cremosina, ad andamento Est-Ovest. Il substrato lapideo affiorante nel settore in esame è costituito da granuliti basiche (dioriti, gabbri) ascrivibili alla Zona Kinzigitica dell'Ivrea-Verbanò. Dal punto di vista morfologico tale litologia determina versanti con marcata acclività e la roccia è celata da una coltre eluvio-detritica di limitato spessore, dell'ordine di 0,5-1

metro. La circolazione idrica è legata alle condizioni litologiche e tettoniche sopra descritte e pertanto si esplica nelle fasce cataclastiche e di fratturazione del substrato, connesse alle dislocazioni tettoniche; l'alimentazione del sistema acquifero da parte di un lineamento strutturale con associate fasce di fratturazione del substrato è più evidente in corrispondenza delle sorgenti *Liatti e Copasso*.

Le sorgenti non sono dotate di strumentazione di misura in continuo della portata alla fonte e le misure effettuate, in numero ridotto, forniscono valori variabili, compresi tra 0,2 l/min e 19,8 l/min; la sorgente *Gibello* garantisce portate maggiori rispetto alle altre sorgenti. Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dalle sorgenti, con apertura laterale di 45°: nel caso specifico, data la vicinanza di alcune opere di presa, le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono talora accorpate e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

sorgente *Gibello*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 40.150 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 41.670 metri quadrati.

sorgenti *Liatti*, *Copasso Basso*, *Copasso Tunnel* e *Varda*:

- zona di tutela assoluta sorgente *Liatti*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; considerando, tuttavia, le specifiche condizioni presenti in prossimità della captazione, la conformazione di tale zona è condizionata dalla presenza, a valle, di sentiero pedonale;
- zone di tutela assoluta sorgenti *Copasso Basso* e *Copasso Tunnel*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale; considerando, tuttavia, le specifiche condizioni presenti in prossimità delle captazioni, la conformazione di tale zona è condizionata dalla presenza, a valle, di rio temporaneo;
- zona di tutela assoluta sorgente *Varda*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; considerando, tuttavia, le specifiche condizioni presenti in prossimità della captazione, la conformazione di tale zona è condizionata dalla presenza, a valle, di un edificio civile e della relativa strada di accesso;

l'insieme delle zone di tutela assoluta delle quattro sorgenti interessa una superficie complessiva di 7.200 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura

laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assolute, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa di ciascuna captazione, per una superficie complessiva di 99.400 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti, per una superficie complessiva di 296.720 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso - Tavigliano (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAUSSO - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia delle cinque sorgenti in esame si sovrappongono, in parte, con le quelle delle sorgenti presenti poco a monte, gestite dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, a servizio dell'acquedotto del Comune di Andorno Micca (BI) e approvate con la determinazione n. 268 del 29/04/2019, agli atti presso l'archivio del Settore A1604B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e con quelle di cui è attualmente in corso la definizione e a servizio dell'altro acquedotto presente nel Comune di Tavigliano (Consorzio Utenti Acqua Potabile Tavigliano Inferiore - CUAPTI).

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Tavigliano (BI), che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/09/2021.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le porzioni di territorio che rientrano nelle aree di salvaguardia interessano un ambito di media montagna e la destinazione urbanistica di tali zone è esclusivamente "*Aree boscate E3 (Boschi cedui e fustaie)*". Per quanto riguarda l'appezzamento, di limitata estensione, oggetto di pascolo nel periodo estivo e situato a monte delle sorgenti *Copasso*, non viene fatto utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari e, pertanto, non è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

I potenziali centri di pericolo ricadenti all'interno delle aree sono rappresentati dalla viabilità e da edifici isolati, un tempo ad uso agricolo, ora in parte abbandonati e in parte utilizzati per scopi residenziali. Più in dettaglio, all'interno delle zone di rispetto, si riscontra la situazione di seguito descritta:

- sorgente *Gibello* - zona di rispetto ristretta: due edifici non utilizzati, di cui uno in condizione fatiscente - zona di rispetto allargata: due edifici civili utilizzati permanentemente;
- sorgente *Liatti* - zona di rispetto allargata: due edifici utilizzati stagionalmente;
- sorgenti *Copasso* - zona di tutela assoluta: un rio temporaneo, a valle delle sorgenti; zona di rispetto ristretta: un edificio ad utilizzo stagionale e una struttura rurale (cascina Casto), con

contigua area prativa adibita al pascolo, che si estende parzialmente anche in zona di rispetto allargata;

- sorgente *Varda* - zona di tutela assoluta: un edificio residenziale con relativa strada di accesso, a valle della sorgente; zona di rispetto ristretta: due edifici non utilizzati, di cui uno allo stato di rudere.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18/11/2021, ha ritenuto che le proposte di definizione presentate siano state individuate correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto - nell'immediato intorno delle sorgenti - risulti essere prevalentemente costituito da boschi, quasi privo di antropizzazione, ha identificato all'interno delle aree sottoposte a salvaguardia alcune situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante l'adozione di idonee misure. Inoltre, a monte delle sorgenti *Compasso* è presente una piccola area pascoliva per la quale potrebbe essere necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del medesimo regolamento.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- la necessità di mettere in sicurezza con doppia protezione il sistema di smaltimento (condotta) e di trattamento dei reflui per gli edifici posti all'interno delle zone di rispetto ristrette; diversamente, per quanto attiene gli edifici utilizzati, posti nelle zone di rispetto allargate e quindi a distanza superiore ai 200 metri dalle sorgenti, una valutazione caso per caso degli interventi, sulla base del modello idrogeologico e di diffusione dei potenziali contaminanti;
- la necessità di realizzare, secondo normativa, la recinzione delle zone di tutela assoluta.

Inoltre, sulla base dei centri di pericolo individuati all'interno delle zone di rispetto delle sorgenti, ha riscontrato situazioni diverse che necessitano di ulteriori chiarimenti e, in particolare:

- sorgenti *Gibello* e *Liatti*: valutare la necessità o meno di predisporre interventi di messa in sicurezza dei sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui degli edifici utilizzati all'interno delle zone di rispetto allargate, tenuto conto del modello idrogeologico e di alimentazione delle sorgenti e quindi dei tempi di transito all'interno di roccia lapidea e/o di un mezzo poroso;
- sorgenti *Copasso*: valutare la necessità di presentare puntuali proposte di messa in sicurezza dei sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui connessi alla presenza di edifici nella zona di rispetto ristretta;
- sorgente *Varda*: chiarimenti sulla eventuale interferenza tra il sistema di trattamento e smaltimento dei reflui dell'edificio presente nella zona di tutela assoluta, a valle della sorgente.

Nel proprio contributo, l'ARPA ha poi ribadito che, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nella zona di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui.

Il *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, nel gennaio 2022 ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato e che riassume la situazione esistente e quanto dovrà essere attuato per l'adeguamento alle indicazioni del regolamento regionale 15/R/2006.

- sorgenti *Gibello* e *Liatti*: per quanto riguarda gli edifici, ad utilizzo temporaneo, che ricadono entro le zone di rispetto allargate, in considerazione del quadro idrogeologico presente (circolazione entro i prodotti di alterazione del substrato, caratterizzati da permeabilità limitata), la condizione attualmente presente, che non ha mai comportato problematiche, non richiede specifici approfondimenti;
- sorgenti *Copasso*: suggerisce, per gli edifici che ricadono nella zona di rispetto ristretta, l'eventuale messa in sicurezza secondo quanto indicato dalla normativa (fossa Imhof e condotta di recapito ad area esterna, da attuarsi con doppia camiciatura); per quanto riguarda l'appezzamento, di limitata estensione, oggetto di pascolo nel periodo estivo a monte delle

sorgenti (apezzamento compreso nelle "Aree boscate"), dal momento che nello stesso non vi è utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, non risulta necessaria la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006;

- sorgente *Varda*: l'edificio indicato è situato a valle dell'opera di presa, ad una quota di una decina di metri inferiore e l'impianto dei reflui di tale edificio è posto sul pendio sottostante, pertanto, lo smaltimento dei reflui dell'edificio avviene ad una quota significativamente inferiore rispetto a quella della sorgente ed in posizione esterna all'area di salvaguardia;
- le zone di tutela assoluta dovranno essere recintate, tenendo conto della situazione orografica o della presenza di manufatti nell'intorno.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi cinque anni, con nota in data 16/12/2021, ha espresso parere favorevole alle proposte di definizione presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari.

Con la medesima nota, la stessa Azienda, ha inoltre ricordato al gestore delle captazioni l'obbligo di effettuare - per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano - analisi in autocontrollo con la frequenza concordata con l'ASL e che i risultati di tali controlli devono essere conservati, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., per un periodo di almeno cinque anni per la consultazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 10/02/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* - gestore delle captazioni - al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata e con la frequenza concordata con l'ASL, provveda a effettuare regolarmente analisi in autocontrollo, con comunicazione dei risultati all'ASL competente e conservazione dei risultati di tali controlli per un periodo di almeno cinque anni per la consultazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii..

Vista la determinazione n. 1475 dell'8/04/2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le cinque sorgenti in gestione, ubicate nel Comune di Tavigliano;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 18/11/2021;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 16/12/2021 - prot. n. 40905/21;

vista la relazione esplicativa - datata gennaio 2022 - trasmessa dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* e finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Tavigliano (BI) n. 39 del 30/09/2021, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, in data 25/01/2022, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 del 1/08/2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle cinque sorgenti potabili - denominate *Gibello, Liatti, Copasso Basso, Copasso Tunnel e Varda* - ubicate nel Comune di Tavigliano (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso*, sono definite come risulta nella planimetria "*Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso - Tavigliano (Biella) - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO - elaborato 5 - AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAUSSO - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c. Il gestore delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
 - garantire che le zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente

protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
 - al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata e con la frequenza concordata con l'ASL, effettuare regolarmente analisi in autocontrollo, con comunicazione dei risultati all'ASL competente e conservazione dei risultati di tali controlli per un periodo di almeno cinque anni per la consultazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii..
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Consortio Acqua Potabile Frazione Causso* - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - al Dipartimento dell'ASL competente;
 - al Dipartimento dell'ARPA competente.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Tavigliano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/01/1997 (vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di tenuta dei sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti dall'esercizio dei medesimi e/o da eventuali perdite; in particolare, nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici oggi dismessi presenti nelle zone di rispetto ristrette delle sorgenti, sarà necessario predisporre la messa in sicurezza dei connessi sistemi di smaltimento dei reflui;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI
ALIMENTANTI L'ACQUEDOTTO

elaborato 5

AREE DI SALVAGUARDIA SORGENTI ACQUEDOTTO CAUSSO

Scala 1:2.000



Stefano Maffeo - geologo

2020/2021

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO
Salita di Riva 3 13900 Biella tel 01521931 - maffeo.geologo@gmail.com

AS127

ACQUEDOTTO CAUSSO

- Sorgente
- Serbatoio
- Impianto trattamento acque (debattezzazione a raggi UV)

- Bacino idrogeologico
- Direzione di flusso acquifero

ALTRI ACQUEDOTTI

- Sorgenti acquedotto CAPT
- Sorgenti acquedotto CUAPTI
- Sorgenti CORDAR acquedotto Andorno Micca e relative Aree di salvaguardia vigenti di cui alla "Determinazione Direzione Ambiente (Settore Tutela delle Acque) della Regione Piemonte n. 268 del 29-4-2019"

SORGENTE GIBELLO

AREE DI SALVAGUARDIA proposte

- ZTA = Zona di Tutela Assoluta (3.000 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 12 Particelle 74p-75p-146p-147p-148p-161p
- ZRR = Zona di Rispetto Ristretta (40.150 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 12 Particelle 49p-52p-53p-54-55-56-57-59p-72p-75p-78p-80-81-82p-83p-85p-86p-89p-143p-144p-145p-146p-148p-149p-150-161p-165
- ZRA = Zona di Rispetto Allargata (41.670 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 12 Particelle 45p-59p-60p-61p-62-63-64-65p-66-67-68-69-82p-83p-85p-86p-87-89-91p-92p-143p-149p-164-166p-169p

SORGENTI LIATTI - COPASSO BASSO E TUNNEL - VARDA

AREE DI SALVAGUARDIA proposte

- ZTA = Zona di Tutela Assoluta (7.200 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 6 Particelle 111p-344p-346p-374p-377p-389p-391p-429p-438p
- ZRR = Zona di Rispetto Ristretta (99.400 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 6 Particelle 111p-344p-346p-347-348-349-350-351-354p-363p-364-365p-369-370-371-372-373-374p-375p-377p-379-382-384-385p-388p-389p-391p-392p-401p-402p-428p-429p-435p-438p-439p-440p-457-464-489-490p-491p-499p-522p-523-524-529-551p-554p-555p
- ZRA = Zona di Rispetto Allargata (296.720 mq)
Comune TAVIGLIANO
Foglio 6 Particelle 353-354p-355-357-358-359-360-361-362-363p-365p-366-380-398p-399p-400-401p-434-435p-456-458-460-490p-491p-522-531-551p

CENTRI DI PERICOLO (Punto 6 Allegato A del Regolamento Regionale 11.12.2006
N. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano");

1 ATTIVITA' AGRICOLE

- A Azienda con allevamento zootecnico
- A2 Stabulazione aree esterne (pascolo libero mesi estivi)

2 OPERE IGIENICO-SANITARIE E SCARICHI ACQUE REFLUE

- A-C Fosse biologiche e Imhoff - Subirrigazione
- Edifici ad uso residenziale permanente
- Edifici ad uso residenziale temporaneo
- Edifici ad uso agricolo

4 INFRASTRUTTURE

- E Viabilità
- Strada bitumata
- Pista sterrata

- Edifici non utilizzati
- Edifici allo stato di rudere

